



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.FALCETTI"

Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado

Centro Territoriale per l'Educazione Permanente degli Adulti

Piazza della Sapienza - 82021 APICE (BN)

Tel. & Fax 0824-922063 – C.F. 92028910625

Apice, 10/09/09

Prot. N.

Al Personale Docente

SEDE

Al Personale non Docente

SEDE

Oggetto: assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti della P.A. (art. 71 legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche legge 3/08/09, n.102 art. 17, comma 23)

a) Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita. Il Dipartimento della Funzione pubblica emanerà, presumibilmente a breve, norme interpretative sull'argomento, tenendo conto sia del fatto che l'art. 45 del D.L.vo n. 165/2001 definisce la demarcazione tra competenze essenziali e competenze accessorie, sia che lo stesso art. 71 non consente ipotesi derogatorie ai nuovi contratti collettivi;

b) in caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia al terzo) l'assenza viene giustificata esclusivamente

mediante la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 45/2008, ha interpretato la disposizione equiparando alle strutture sanitarie pubbliche i medici di base, sulla base delle convenzioni previste;

c) la verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno;

d) le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 9,00 – 12,00 e 17,00 – 19,00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi;

e) per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;

f) le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000) e, per i soli portatori di handicap (e non per i familiari), i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;

g) viene, infine, inserita, una norma di salvaguardia: questi principi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

Su tutta la materia appena citata ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione sulla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008, disponibile in visione presso la Segreteria dell'Istituto.

Si ribadisce, infine, che la normativa di cui sopra è entrata in vigore a decorrere dal 25 giugno 2008, e cioè lo stesso giorno della pubblicazione sulla G.U. del D.L. n. 112/2008, poi convertito con legge n. 133/2008, e pertanto l'applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.-

Il Dirigente scolastico
Dr.ssa Maria Gabriella Fedele

All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
- b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
- c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
- d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.